



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 125/18/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DA CASAPOUND ITALIA PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 8 DELLA
LEGGE N. 28/2000 E DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL
REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA LA7 S.P.A.**

(Trasmissione “L’aria che tira”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018”;

VISTO l'esposto presentato dalla lista “CasaPound Italia” (prot. 14352 del 28 febbraio 2018) con il quale la lista esponente ha denunciato la violazione da parte della società LA7 S.p.A. delle norme in materia di *par condicio*. In particolare, nell'esposto si fa riferimento alla trasmissione “*L'aria che tira*” andata in onda il 28 febbraio 2018 su “LA7”, nel corso della quale Ignazio La Russa, ospite del programma, avrebbe «*divulgato il risultato di un fantomatico sondaggio riguardante la Lista Casapound. Il dato è stato diffuso nel contesto di un ragionamento politico nel quale aveva il chiaro scopo di condizionare l'elettorato, minimizzando il ruolo che CasaPound Italia può svolgere nei confronti del centrodestra, come si evince dallo stesso titolo che la trasmissione ha dato alla clip: “L'appoggio di Casapound a Salvini mette in difficoltà gli alleati del centrodestra”*». L'esponente, inoltre, lamenta che «*La diffusione dell'episodio di violazione della normativa sui sondaggi è stata amplificata dalla sua riproposizione anche sul sito web dell'emittente LA7, con particolare riferimento alla pagina della trasmissione “L'aria che tira”*», e che “*la conduttrice Myrta Merlino non è intervenuta in alcun modo per richiamare l'on. La Russa*”. Inoltre, a parere dell'esponente, tale intervento è stato enfatizzato con la pubblicazione della clip: “*L'appoggio di Casapound a Salvini mette in difficoltà gli alleati del centrodestra*” sul sito web dell'emittente;

CONSIDERATO che dal monitoraggio relativo ai programmi di informazione diffusi da tutte le testate oggetto di monitoraggio, è emersa la violazione da parte della società LA7 S.p.A. delle norme in materia di *par condicio*, e segnatamente dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, in data 28 febbraio 2018, prot. n. 14374, con la quale la società LA7 S.p.A., è stata invitata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 28/2000, a trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni circa i fatti sopra esposti;

VISTE le considerazioni svolte e i dati forniti dalla società LA7 S.p.A. con nota del 1 marzo 2018 (prot. 14600), con la quale si rappresenta che «*L'episodio è riconducibile ad una dichiarazione in diretta di Ignazio La Russa che nel corso del dibattito in studio in cui si discuteva dell'annunciato appoggio di CasaPound a Salvini, dichiarava in diretta, senza essere stato in alcun modo sollecitato, e anzi sovrastando la discussione in corso: “Ma perché fare finta, ma perché questo tentativo di disperdere voti del centrodestra, ma perché Myrta lei lo sa che ho grande rispetto per lei, ma non si può fare finta di non sapere, a me ne dispiace anche in un certo senso, che i sondaggi decidano, però i sondaggi danno lo 0,4, lo 0,5, ci vuole il 3%”, riferendosi evidentemente alla soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale per entrare in Parlamento. La conduttrice Myrta Merlino interveniva “Il tema è un altro, perché Salvini premier piace a CasaPound, io fossi in voi mi farei questa domanda qui” riportando così la discussione*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sul tema che si stava discutendo. [...] peraltro non è chiaro a quali dati si riferisse l'on. La Russa, ben potendosi trattare anche di dati precedentemente diffusi.». La società comunica, inoltre, che la puntata de “L’aria che tira” del 28 febbraio è stata de-pubblicata dal sito web e la conduttrice Myrta Merlino ha provveduto nel corso della puntata del 1 marzo a dare conto dell’episodio, ribadendo la vigenza del divieto di fornire dati relativi a nuovi sondaggi e scusandosi per non aver avuto la prontezza di intervenire;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che “Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”;

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 2, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che “L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresì quando vengono riportate nel circuito dell’informazione radiotelevisiva, delle edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dagli artt. 4 e 5, nel periodo precedente a quello del divieto di cui al comma 1”;

RILEVATO che la clip: “L’appoggio di Casapound a Salvini mette in difficoltà gli alleati del centrodestra” e l’intera registrazione della puntata oggetto di denuncia sono state rimosse nella giornata del 28 febbraio 2018 dal sito web dell’emittente “LA7”;

RILEVATO, che nel corso della puntata del 1 marzo 2018 de “L’aria che tira”, andata in onda su “LA7”, la conduttrice Myrta Merlino, alle ore 12:08 circa, mentre introduce l’intervento di Daniela Santanchè, riferisce: “voglio fare una piccola precisazione, perché ieri di Fratelli d’Italia c’era, come ricorderete, Ignazio La Russa; a un certo punto parlando di CasaPound ha citato dei sondaggi, in questo momento non è possibile farlo, me ne scuso perché mi è sfuggito ieri, se no l’avrei bloccato, ma sapete bene che poi in una diretta con tanti ospiti può accadere, chiedo sin d’ora a Daniela Santanchè e Nicola Fratoianni di non citare nemmeno lontanamente i sondaggi”;

RITENUTO che le attività di de-pubblicazione della clip e della puntata de “L’aria che tira” del 28 febbraio 2018, unitamente alle dichiarazioni trasmesse nella sopra descritta puntata del 1 marzo, come risulta dal monitoraggio effettuato, sono idonee a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

PRESO ATTO, che la società LA7 S.p.A. ha adeguato spontaneamente la sua programmazione al rispetto del divieto sancito dall’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e ai principi come declinati dalle norme e dai regolamenti sopra richiamati, assicurando di elidere l’antigiuridicità della condotta contestata anche attraverso la de-pubblicazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delle registrazioni dal sito *web* www.la7.it;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso

La presente delibera è notificata alla società LA7 S.p.A., al soggetto politico esponente CasaPound Italia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi